

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANNA FRANK"

Scuola Secondaria di Primo Grado "Zucchi" – Scuola Primaria "Munari" – Scuola Primaria "Puecher"
e-mail: mbic8ad006@istruzione.it; mbic8ad006@pec.istruzione.it – sito: www.icannafrankmonza.edu.it
Via Toscana, 10 – 20900 Monza – Tel/Fax 039/2004876 – Cod. Meccanografico: MBIC8AD006
Codice fiscale: 85016110158 – Codice Univoco Ufficio: UFTV71

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE

(delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di I grado Zucchi)

ai sensi del DPR n. 122/2009, art. 2, comma 10

IL COLLEGIO DOCENTI

della scuola secondaria di I grado "B. Zucchi" nella seduta del 28 febbraio 2012

- VISTO il D. Lgs. 19 febbraio 2004, art. 11 comma 1, e successive modificazioni, che prescrive, ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi, la frequenza di **almeno tre quarti** dell'orario annuale personalizzato e che, per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite;
- VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89, art. 5 che individua il tempo annuo ordinamentale della scuola secondaria di I grado in 990 ore per il Tempo Normale e in 1.188 ore per il Tempo Prolungato;
- VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 2 comma 10, che dispone "Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate";
- VISTA la C. M. n. 20, prot. n. 1483, del 4 marzo 2011, sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

DELIBERA

a maggioranza (con due astenuti e nessun contrario) di adottare il seguente

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE

(delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di I grado Zucchi)
ai sensi del DPR n. 122/2009, art. 2, comma 10

Art. 1 – Definizione del monte ore annuo di riferimento

Il monte ore annuo è normativamente definito dal DPR n. 89/2009, art. 5: **990** ore per il Tempo Normale (TN), e **1.188** ore per il Tempo Prolungato (TP). Esso, presso la scuola secondaria di I grado Zucchi, è così distribuito, nel corso della settimana:

	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì
7.50 - 8.50	TN e TP	TN e TP	TN e TP	TN e TP	TN e TP
8.50 - 9.50	TN e TP	TN e TP	TN e TP	TN e TP	TN e TP
9.50 - 10.45	TN e TP	TN e TP	TN e TP	TN e TP	TN e TP
10.45 - 11.45	TN e TP	TN e TP	TN e TP	TN e TP	TN e TP
11.45 - 12.40	TN e TP	TN e TP	TN e TP	TN e TP	TN e TP
12.40 - 13.40	TN e TP	TN e TP	TN e TP	TN e TP	TN e TP
13.40 - 14.40	TP		TP		
14.40 - 15.40	TP		TP		
15.40 - 16.40	TP		TP		

Art. 2 – Calcolo della percentuale di assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate posticipate e le uscite anticipate, vengono annotate dai docenti sul registro di classe e sul registro personale. Esse sono conteggiate in ore, e la percentuale viene calcolata sul monte ore annuale personalizzato.

Il limite delle assenze (escluse le deroghe) è determinato in **ore 247 e 30 minuti** per il Tempo Normale (25% di 990), e in **ore 297** per il Tempo Prolungato (25% di 1.188), pari, per avere una indicazione di massima, a giorni 43 (arrotondati per eccesso). Gli alunni che superano tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non sono ammessi agli scrutini finali e quindi ripeteranno l'anno. Tutte le assenze devono essere giustificate.

Art. 3 – Orario annuale personalizzato

I limiti individuati nell'art. 2 sono indicativi, perché, se fosse necessario, sarà effettuato un conteggio accurato, prendendo in considerazione l'orario annuale personalizzato di ogni studentessa e di ciascun studente, considerando:

- la situazione individuale riferita alla frequenza del TN o del TP;
- la non frequenza, per scelta della famiglia congruamente inserita nell'organizzazione oraria della scuola, delle ore di insegnamento della religione cattolica; nel qual caso, dal monte ore di 990 o 1.188 vanno detratte 33 ore, con conseguente rideterminazione individuale della percentuale di assenze (25% di 957 o di 1.155).

Non rientrano tra le assenze alle lezioni le ore dedicate alle uscite didattiche, ai viaggi di istruzione ovvero connesse ad attività sportive regolarmente deliberate ed effettuate; nonché i periodi di sospensione delle lezioni a seguito di ordinanze sindacali o prefettizie.

È da considerarsi attività didattica ordinaria (quindi non calcolabile come assenza, purché effettivamente svolta) anche la partecipazione ad attività e progetti previsti dal P.O.F., che comportino una presenza fuori sede.

Agli alunni trasferiti, provenienti da scuole italiane, si effettuerà il cumulo delle assenze.

Art. 4 – Tipologie di assenza ammesse alla deroga

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga, purché preventivamente o comunque tempestivamente documentate, riguardano

1. motivi di salute eccezionali e documentati:
 - ricovero ospedaliero;
 - cure domiciliari per gravi patologie;
 - terapie saltuarie e/o ricorrenti;
 - visite specialistiche ospedaliere e day-hospital;
2. motivi personali e/o di famiglia eccezionali e documentati:
 - gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il III grado;
 - Arrivo/rientro in Italia;
 - trasferimento della famiglia;
3. altri motivi di rilievo, che vengano presi in considerazione dal Consiglio di Classe, purché debitamente motivati e documentati.

Le deroghe di cui ai precedenti punti verranno fatte valere “a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.”

Art. 5 – Programmi/percorsi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, in istruzione domiciliare, in ospedale o luoghi di cura ovvero in altre strutture, seguano percorsi formativi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o da questa condivisi, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola ordinario.

Art. 6 – Compiti del Consiglio di Classe (solo docenti)

È compito del Consiglio di Classe (sola componente docenti) verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal presente Regolamento, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal presente Regolamento, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.

Art. 7 – Comunicazioni allo studente e alla famiglia

Agli studenti e alle rispettive famiglie, se le assenze registrate si approssimano al limite come indicato nell'art. 2, ovvero possono precludere il successo dell'anno scolastico, saranno fornite, di norma, informazioni puntuali perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità di assenze accumulate, secondo i tempi sotto indicati:

- a) prima degli scrutini intermedi e finali;
- b) nel mese di marzo o aprile;
- c) in un qualsiasi altro momento (dell'anno scolastico) che la scuola riterrà opportuno.

Art. 8 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento è valido fino a diversa delibera del Collegio Docenti. Esso è affisso all'albo della scuola e pubblicato sul sito dell'Istituto www.icannafrankmonza.edu.it